



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali  
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

**Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali**

**Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse**

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

## **CIRCOLARE N. 1/EL/2023**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni  
della provincia di Bolzano

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino-Alto Adige

**Oggetto: Legge regionale “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025”.**

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 30 del 27 luglio 2023 – numero straordinario n. 1 – è stata pubblicata la legge regionale 25 luglio 2023, n. 5, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025”. Link: [legge regionale 25 luglio 2023, n. 5](#)

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca alcune disposizioni di interesse per gli enti locali.

L'**articolo 1** apporta alcune modifiche al Codice degli enti locali (CEL) approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

### **Comma 1**

La **lettera a)** sostituisce l'articolo 48 (Anagrafe degli amministratori comunali) a partire dalla rubrica: "Anagrafe degli amministratori comunali e albo dei sindaci emeriti" per dare conto dell'avvenuta istituzione, con l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3, dell'albo dei sindaci emeriti.

Venendo ai contenuti propriamente normativi, viene modificato il comma 1, prevedendo che l'istituzione dell'anagrafe degli amministratori comunali presso la giunta regionale avviene "con la collaborazione delle giunte provinciali".

Al comma 3 si aggiunge ai consiglieri comunali – per ciascuno dei quali era già previsto l'obbligo a carico del sindaco di trasmettere la relativa scheda anagrafica – la figura dell'assessore esterno.

Al comma 4 si specifica che l'obbligo di comunicare ogni variazione nella composizione degli organi comunali deve essere adempiuto anche nel caso di impossibilità di surrogare il componente cessato dalla carica.

Il nuovo comma 5 riguarda gli amministratori non elettivi: per questi ultimi l'anagrafe sarà costituita dai dati (di cui all'Allegato A) consensualmente forniti dagli stessi amministratori.

Il nuovo comma 7 specifica molto opportunamente che l'anagrafe sarà pubblicata sul sito della regione, così come la composizione dei consigli e delle giunte comunali, precisando altresì che chiunque ha il diritto di prenderne visione e di estrarre copia.

Per evidenti ragioni di tutela di dati sensibili, non saranno oggetto di pubblicazione né di accesso civico i dati relativi al gruppo linguistico.

Alla disciplina transitoria per assicurare un ordinato passaggio dall'anagrafe attuale a quella "nuova" è dedicata una norma specifica della legge, destinata a rimanere estranea all'articolo 48 del CEL (vedi *infra* il comma 2 di questo stesso articolo 1).

La **lettera b)** sostituisce il comma 4 dell'articolo 52 del CEL, prevedendo che d'ora in poi il Codice degli enti locali e le norme ulteriori che interessano l'amministrazione pubblica locale saranno fornite dall'amministrazione regionale ai consiglieri comunali in forma esclusivamente telematica, in quanto le continue modifiche della normativa in materia rendono il testo fornito in forma cartacea non aggiornato nel giro di pochissimo tempo. Ciò tenuto conto anche dei costi dal momento che non risulta più possibile la stampa del CEL a cura del Centro stampa interno della Regione.

La **lettera c)** modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 68 del CEL per quanto riguarda le indennità di carica delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano la cui misura è attualmente fissata con deliberazione della giunta provinciale risalente al 2010.

Con la modifica recata dalla lettera c) la misura di tali indennità potrà essere via via adeguata con successivi atti della provincia autonoma di Bolzano.

**Lettera d)** L'introduzione del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali della provincia di Trento comporterà il passaggio dalle attuali "categorie" di inquadramento (A; B; C; D) alle nuove "aree" professionali.

In tale prospettiva, la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 96 del CEL detta i principi di selettività cui la contrattazione collettiva dovrà fare riferimento per le procedure finalizzate alla progressione del personale degli enti locali all'interno della stessa area (e, fino all'introduzione del nuovo ordinamento professionale, all'interno della stessa categoria): la procedura selettiva, comparativa o valutativa dovrà necessariamente tener conto delle pregresse valutazioni del servizio prestato dal dipendente e del merito, secondo le specificazioni che saranno definite dalla contrattazione collettiva.

La **lettera e)** si limita a chiarire che la competenza ad approvare le convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del personale (articolo 99, comma 3, del CEL) è delle giunte dei comuni interessati.

**Lettera f)** Il comma 5 dell'articolo 100 (Instaurazione del rapporto di lavoro) del CEL prevede che il vincitore di concorso che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. La norma non precisa tuttavia se in tal caso la rinuncia all'assunzione comporti anche il deponimento dalla graduatoria o meno. Recentemente una pronuncia della giurisprudenza

amministrativa ha stabilito che, se non diversamente stabilito dal bando di concorso, la rinuncia da parte del vincitore di concorso all'assunzione non comporta deperimento dalla graduatoria.

Il primo periodo del nuovo comma 5-bis stabilisce che la rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il concorso non pregiudicano la permanenza in graduatoria del vincitore o dell'idoneo, salva diversa previsione regolamentare o nel bando di concorso.

La modifica previene dunque un possibile contenzioso rimuovendo l'attuale situazione di incertezza. Nel rispetto dell'articolo 65 dello Statuto speciale, consente peraltro alle amministrazioni comunali di disciplinare diversamente la questione nei propri regolamenti o direttamente nel bando di concorso.

Si raccomanda pertanto alle amministrazioni di disciplinare la materia nei propri regolamenti o di inserire espressamente nei bandi la clausola di decadenza dalla graduatoria per coloro che rinuncino all'assunzione, considerato che in mancanza di tale precisazione la graduatoria non viene esaurita (con impossibilità di effettuare nuovi concorsi per lo stesso profilo) fino alla data di vigenza della graduatoria stessa.

Il secondo periodo dello stesso comma 5-bis si occupa invece della possibilità per i comuni di assumere personale mediante scorrimento di graduatorie di concorso di altri enti pubblici della medesima provincia, prevista dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 91 (Assunzioni a tempo indeterminato) e dall'articolo 158-bis (Utilizzo delle graduatorie di concorso per la copertura delle sedi segretari) del CEL. La possibilità di assunzione mediante scorrimento di graduatorie di altri enti ha incontrato il favore delle amministrazioni comunali per le evidenti economie organizzative, di tempi e di costi. Ma pone l'ulteriore questione della permanenza (o meno) in graduatoria del candidato che accetti l'assunzione in un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura concorsuale (mentre è pacifico che la rinuncia all'assunzione in un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura di concorso non comporta nessuna conseguenza).

La modifica recata dalla lettera f) chiarisce che il candidato che accetti l'assunzione in un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura concorsuale rimane utilmente collocato nella graduatoria.

Come precisato al comma 3 dell'articolo 1, la nuova disciplina recata dalla lettera f) del comma 1 verrà applicata alle graduatorie dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2023

La **lettera g)** introduce un'ulteriore deroga al principio di unicità e esclusività del rapporto di pubblico impiego: a condizione che la richiesta sia compatibile con le esigenze di servizio, l'amministrazione di appartenenza avrà la possibilità di concedere al personale a tempo indeterminato un periodo di aspettativa non retribuita per costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per intraprendere l'esercizio di un lavoro autonomo. In ogni caso il periodo di aspettativa non potrà superare complessivamente i dodici mesi (frazionabili). Tale periodo non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Tale modifica potrà essere utile anche per fronteggiare la carenza di segretari comunali: il dipendente di ruolo di un comune abilitato alle funzioni di segretario comunale o che abbia frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione potrà richiedere all'amministrazione di appartenenza un periodo di aspettativa per assumere l'incarico di segretario reggente o supplente (sulla base della graduatoria provinciale prevista dall'articolo 163 del CEL) in una sede segretariale scoperta, senza incorrere nella violazione del principio di unicità del rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione.

**Lettera h)** Il comma 4 dell'articolo 117 (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali) del CEL prevede il rimborso delle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

La *ratio* della norma è evidente: contenere l'onere dei rimborsi delle spese di giudizio che, in caso di assoluzione o "non-condanna" di dipendenti e amministratori locali, gravano sui bilanci comunali, assicurando una possibilità di difesa tecnica proporzionata agli incarichi conferiti dal giudice.

La "*par condicio*" tra le parti è formalmente assicurata dalla norma in questione, ma sotto il profilo sostanziale il diritto di difesa – inviolabile e costituzionalmente tutelato dall'articolo 24 della Costituzione – non può dirsi pienamente garantito.

Ad esempio, nei procedimenti che presentino aspetti di estrema complessità giuridico-contabile, il dipendente – e, a maggior ragione, l'amministratore – di un ente locale è "costretto" a ricorrere al supporto di un consulente tecnico di parte (commercialista o revisore) da affiancare al difensore; mentre la magistratura contabile padroneggia perfettamente la materia sia sotto il profilo contabile che sotto quello più propriamente giuridico, tanto da rinunciare quasi sempre alla nomina di un consulente d'ufficio.

In tali casi la rinuncia alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio condiziona di fatto le possibilità di difesa.

Con la conseguenza che il dipendente o l'amministratore locale, pur essendo stati assolti – anche grazie agli elementi di approfondimento e delucidazione tecnica apportati dalla perizia di parte e talvolta ripresi nei passaggi motivazionali della sentenza, a riprova della loro rilevanza nell'economia del giudizio – dovranno sostenere a loro esclusivo carico la spesa relativa al consulente tecnico di parte.

La modifica recata dalla lettera h) intende assicurare la piena attuazione del diritto costituzionale di difesa, ristabilendo una condizione di parità sostanziale tra le parti. E ciò senza sacrificare eccessivamente le ragioni del contenimento degli oneri a carico dei bilanci comunali, dal momento che, se il giudice rinuncia alla nomina di un consulente tecnico di ufficio, il dipendente o l'amministratore locale potrà vedersi rimborsata la spesa relativa ad un solo consulente tecnico di parte.

**La lettera i)** chiarisce che l'articolo 117 (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali) deve essere interpretato nel senso che il rimborso spetta anche in caso di accertata prescrizione del reato, così come in tutti gli altri casi in cui non vi sia stato accertamento di responsabilità, ad es. a seguito di amnistia (articolo 117, comma 5), archiviazione (articolo 118, comma 2), spese sostenute nelle fasi preliminari dei giudizi (articolo 118, comma 4).

**La lettera j)** introduce nel Codice degli enti locali un nuovo articolo 135-*bis* "Ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano" al fine di uniformare la disciplina ordinamentale regionale a quella recata dalla legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e s.m..

La Provincia autonoma di Bolzano ha infatti recentemente approvato una riforma organica della disciplina della dirigenza dell'intero sistema pubblico provinciale (con la sola esclusione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario provinciale e della dirigenza delle scuole a carattere statale).

Nel nuovo ruolo unico della dirigenza sono iscritti i dirigenti della Provincia di Bolzano, dei suoi enti strumentali, delle agenzie provinciali, degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata.

Il ruolo unico della dirigenza provinciale è articolato in due fasce e questa è la differenza fondamentale rispetto alla qualifica unica dirigenziale per i comuni, che non è – e non sarà – articolata su più fasce: scelta coerente con la diversa struttura e dimensione dell'amministrazione provinciale rispetto a quelle dei comuni.

Le modifiche all'ordinamento regionale recate dalla lettera j) intendono mettere a parte la dirigenza dei comuni – e, in definitiva, coinvolgere gli stessi comuni – in questo processo di "contaminazione positiva", favorendo la mobilità nell'ambito della dirigenza del sistema pubblico provinciale grazie ad un quadro di norme maggiormente omogenee.

La riforma conferma il principio di distinzione tra funzione dirigenziale e funzione di indirizzo politico, assicurando ai dirigenti comunali le condizioni per un corretto esercizio delle funzioni loro proprie.

In primo luogo (v. lettera a del comma 1 del nuovo articolo 135-*bis*) viene ribadito il limite – derogabile in caso di esercizio associato di funzioni, v. articolo 127, comma 1-*bis*, del CEL – dei 10.000 abitanti per l'istituzione del ruolo della dirigenza nei comuni.

La lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 135-*bis* fissa a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2023 il termine per il passaggio dal vecchio sistema di abilitazione alle funzioni dirigenziali al nuovo sistema della qualifica. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, cessa l'efficacia della disciplina previgente.

Tuttavia, come si dirà in seguito, con apposite norme di prima applicazione (v. successiva lettera e) si dispone che le persone che sono in possesso della mera idoneità alla nomina e sono iscritte nei rispettivi albi saranno iscritte in una sezione separata del ruolo unico per un periodo di cinque anni (sempre a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2023) o sette anni (nel caso abbiano già esercitato funzioni dirigenziali).

Sono poi chiariti (lettera c) i requisiti di accesso alla dirigenza: quelli previsti dalla nuova disciplina provinciale (articolo 4, comma 2, lett. a della LP BZ n. 6 del 2022), con la precisazione relativa al necessario possesso dell'attestato di bilinguismo di livello A o C1.

La lettera d) del comma 1 del nuovo articolo 135-*bis* garantisce una transizione ordinata e attenta a non disperdere il patrimonio di competenze ed esperienze professionali acquisito, con apposite norme transitorie e di prima applicazione.

La lettera e) assicura agli idonei non incaricati un congruo periodo di iscrizione in una sezione separata del ruolo unico: cinque anni, aumentati a sette per chi abbia precedentemente esercitato funzioni dirigenziali.

La lettera f) detta i principi e gli elementi fondamentali cui la contrattazione collettiva provinciale dovrà attenersi nel determinare il trattamento economico dirigenziale.

La lettera g) previene una possibile lacuna sotto il profilo della determinazione del trattamento economico, limitatamente al periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della riforma e la stipula dei nuovi contratti collettivi a livello provinciale.

La lettera h) concerne le conseguenze economiche e giuridiche della revoca dell'incarico dirigenziale. È previsto un periodo di permanenza nel ruolo unico (tre anni), decorso il quale senza conferimento di un nuovo incarico, consegue la decadenza dalla qualifica di dirigente e la cancellazione dal ruolo unico.

La lettera i) disciplina l'ipotesi di mancato rinnovo dell'incarico, prevedendo un periodo di sei anni di permanenza nel ruolo unico, decorso il quale senza conferimento di un nuovo incarico, consegue la decadenza dalla qualifica di dirigente e la cancellazione dal ruolo unico. A tutela dei dirigenti che siano rimasti privi di incarico senza demerito, continua ad essere loro corrisposta la parte fissa della retribuzione di posizione.

La lettera l) prevede la possibilità di ricollocare con la qualifica di funzionario, con riconoscimento dell'anzianità maturata, il dirigente cancellato – anche su richiesta – dal ruolo unico.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, la lettera m) riprende e riafferma il principio fondamentale della mobilità della dirigenza: i comuni promuovono la mobilità sia tra loro che con gli altri enti del sistema pubblico provinciale.

**La lettera k)** aggiorna la formulazione ormai superata dell'articolo 142 (Riqualificazione delle sedi segretarili) in relazione ai comuni caratterizzati da numerose presenze turistiche, sostituendo la dizione "sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo" con "sedi di rilevante presenza turistica".

**La lettera l)**, attraverso la modifica dell'articolo 146 del CEL, semplifica l'esame finale che conclude il corso abilitante all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, che nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2023 era articolato su tre prove: due prove scritte ed una orale. In particolare viene eliminata la prima prova scritta, c.d. "teorica". Restano confermate la prova scritta "pratica", consistente nella illustrazione e redazione di un atto amministrativo e la prova orale.

Tale nuova disciplina verrà applicata agli esami di abilitazione relativi ai corsi di abilitazione indetti a decorrere dal 1° gennaio 2023, come chiarito al comma 4 dell'articolo 1.

**La lettera m)** facilita ulteriormente la costituzione della commissione giudicatrice del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale. L'articolo 147, comma 2, prevedeva che le funzioni di segretario della commissione fossero esercitate da un funzionario della provincia con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Con la modifica introdotta dalla lettera m) sarà sufficiente che il segretario appartenga alla sesta qualifica funzionale.

**Lettera n)** Al fine di ampliare la platea dei potenziali candidati ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di classe superiore alla quarta, l'articolo 152, comma 3, lettera d), del CEL nella nuova formulazione introdotta con la legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2 (che peraltro sotto tale profilo riprende quanto già era previsto dall'articolo 154, comma 1-bis, del CEL aggiunto dalla legge regionale 27 luglio 2021, n. 5) prevede la possibilità di cumulare i periodi di servizio maturati in qualità di segretario comunale e di funzionario di VIII qualifica funzionale – previa trasformazione in servizio equivalente di ciascun periodo di servizio in proporzione al rilievo ad esso attribuito dagli articoli 150 e 151 del CEL – per raggiungere i requisiti di esperienza professionale richiesta per l'ammissione al concorso.

La formulazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d) "... i periodi di servizio prestato in sedi di classe diversa sono cumulabili, ..." ha tuttavia fatto sorgere il dubbio che il legislatore intendesse riferirsi ai soli servizi prestati in qualità di segretario comunale, escludendo dalla possibilità di cumulo, previa trasformazione, i servizi da funzionario.

Con la modifica introdotta dalla lettera n) si chiarisce che la possibilità di cumulo, previa trasformazione in servizio equivalente secondo il rilievo attribuito dagli articoli 150 e 151 del CEL, riguarda tutti i periodi di servizio considerati dai medesimi articoli del CEL.

**Lettera o)** Il comma 2-ter dell'articolo 153 del CEL, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2023, ammetteva i segretari delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano a partecipare ai concorsi pubblici per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe e di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti (articolo 149 del CEL) ed ai concorsi pubblici per la copertura delle sedi segretarili di terza classe nei comuni con più di 3.000 abitanti e di seconda classe nei comuni fino a 10.000 abitanti (articolo 150 del CEL).

La modifica recata dalla lettera o) accoglie la richiesta avanzata dal Consiglio dei comuni di Bolzano, valorizzando il patrimonio di esperienze professionali maturate dai segretari delle comunità

comprensoriali ed ampliando la platea dei potenziali concorrenti ai concorsi pubblici per la copertura delle sedi segretarili di prima classe e di seconda classe nei comuni con più di 10.000 abitanti.

Restano immutati i requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura delle sedi segretarili delle diverse classi, stabiliti rispettivamente dagli articoli 149, 150 e 151 del CEL.

**Lettera p)** Al fine di facilitare la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura delle sedi segretarili, viene ridotta la qualifica funzionale richiesta al funzionario provinciale o regionale chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione. L'articolo 156, comma 2, del CEL, nel testo previgente, richiedeva almeno la settima qualifica funzionale; con la modifica recata dalla lettera p) sarà sufficiente la sesta.

**Lettera q)** Come è noto, l'attuale momento storico è caratterizzato da oggettive difficoltà nel reclutamento delle figure di segretario comunale per la copertura delle sedi rimaste vacanti.

Alla fattispecie della vacanza delle sedi segretarili il CEL prevede un rimedio temporaneo rappresentato dall'istituto della supplenza e della reggenza delle sedi segretarili. La disciplina inerente le ipotesi di supplenza e reggenza delle sedi segretarili è contenuta nell'articolo 162 del CEL. In entrambe le ipotesi, al verificarsi dell'assenza del titolare della sede segretarile, per un temporaneo impedimento ovvero per la sua assenza definitiva, si procede ad assicurare la continuità del servizio mediante l'individuazione da parte del presidente della provincia territorialmente competente, di un segretario di un comune viciniore (o collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 159 del Codice).

Una volta individuato il segretario supplente o reggente, attraverso un *iter* procedurale rapido che prevede il coinvolgimento del sindaco del comune titolare del rapporto di lavoro (il quale si esprime entro 24 ore), il segretario deve prestare tale servizio al di fuori dell'orario di lavoro espletato presso la sede segretarile di cui è titolare.

Con l'aggiunta del comma 4-*bis* all'articolo 162 del CEL il segretario potrà chiedere, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, che la supplenza o reggenza sia svolta durante l'orario di servizio. Si configura pertanto una convenzione tra l'amministrazione di appartenenza e quella di supplenza o reggenza: al segretario spetteranno la maggiorazione dello stipendio e i rimborsi spesa previsti dal contratto collettivo per le sedi convenzionate. Il maggior onere sarà ripartito tra le amministrazioni in proporzione alle ore di servizio rispettivamente prestate dal segretario.

**Lettera r)** Nei casi in cui non si possa far luogo all'applicazione degli istituti di cui all'articolo 162, in quanto si pregiudicherebbe la regolarità del servizio segretarile nelle sedi in cui il segretario reggente o supplente è incardinato, l'articolo 163 prevede la possibilità di conferire gli incarichi di reggenza o supplenza a coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 146, secondo l'ordine in cui sono inseriti in apposita graduatoria provinciale. Con la modifica introdotta dalla lettera r) si consente l'iscrizione alla graduatoria anche a coloro che, pur non essendo abilitati, abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, ma non abbiano poi superato – o non abbia sostenuto – l'esame finale. Per i non abilitati, gli incarichi di reggenza o di supplenza potranno essere conferiti limitatamente ai comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti.

**Lettera s)** La modifica recata dalla lettera s) introduce un ulteriore rimedio al problema della temporanea copertura delle sedi segretarili, in quanto prende in considerazione l'ipotesi in cui nemmeno attraverso lo scorrimento della graduatoria delle reggenze e delle supplenze di cui all'articolo 163 del CEL si possa procedere alla copertura del posto.

Infatti nel caso di infruttuoso scorrimento della graduatoria delle reggenze e supplenze, la nuova disposizione prevede la possibilità di garantire la continuità dei servizi istituzionali e conseguire un'economica gestione delle risorse mediante la messa a disposizione da parte degli enti locali dei propri dipendenti, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale o che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare.

Tale norma non rappresenta una novità in termini assoluti nell'ambito della legislazione in materia, in quanto l'articolo 8, comma 3.1, della legge provinciale di Trento 3 aprile 1997, n. 7 prevede che il presidente della provincia possa autorizzare, su richiesta dei comuni o delle comunità e sentito l'interessato, la messa a disposizione di personale dipendente o in servizio presso la provincia in

possessione dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, per assumere temporaneamente le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, in attesa della copertura definitiva del posto o per fini di sostituzione.

Pertanto la nuova previsione del legislatore regionale permette, in aggiunta al personale abilitato alle funzioni di segretario alle dipendenze o in servizio presso la provincia di Trento, di impiegare, previo loro consenso, i dipendenti di altri enti locali in possessione di tale qualificazione o che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione (in analogia a quanto previsto dalla modifica apportata dalla lettera r). Come previsto dalla lettera r), anche nell'ipotesi qui descritta i dipendenti, non abilitati, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione potranno assumere le funzioni di segretario comunale limitatamente ai comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti.

Di fatto tale disposizione consente di dare una soluzione concreta al problema della copertura delle sedi segretarili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali o del rientro del titolare, tenuto in considerazione del significativo numero di dipendenti comunali in possessione di abilitazione o che hanno frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, dato questo confermato anche dalle risultanze dell'ultimo corso-concorso di abilitazione per le funzioni di segretario comunale espletato dalla Provincia autonoma di Trento.

La norma è pensata perlopiù per i comuni di piccole dimensioni ove la figura del segretario comunale costituisce l'unica figura apicale dell'ente e per i quali la presenza di un facente funzioni proveniente dall'esterno rappresenta un'urgenza concreta in quanto funzionale a garantire l'attività dell'ente medesimo (si pensi alla necessità del segretario comunale per la validità delle sedute di giunta e consiglio). Nello stesso tempo tale nuova disposizione costituisce l'occasione per i dipendenti abilitati di maturare un'esperienza specifica nella qualifica di segretario da spendere poi in modo continuativo, a seguito di superamento di concorso pubblico.

La norma si preoccupa infine di disciplinare le modalità di assunzione di tale incarico prevedendo che la nomina sia disposta con decreto del presidente della provincia, ponendosi in linea con quanto previsto nel caso di supplenza e reggenza ai sensi dell'articolo 162 del CEL.

Inoltre stabilisce, senza lasciare adito a dubbi interpretativi, che i rapporti tra i comuni coinvolti, quello in cui il dipendente abilitato o che ha frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione presta servizio e quello in cui svolgerà l'incarico temporaneo, saranno disciplinati da specifica convenzione adottata dalle rispettive giunte comunali.

Infine la nuova normativa disciplina il trattamento economico del dipendente, rinviando al contratto collettivo la determinazione di specifica indennità. In mancanza di tale determinazione è prevista una norma di chiusura, in base alla quale al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito.

Tale norma, pertanto, ha la funzione di ampliare la platea dei soggetti che possono assumere incarichi temporanei di segretario comunale, con il fine di dare una possibile soluzione all'attuale problema della copertura delle sedi segretarili, specie nei comuni di ridotte dimensioni.

L'introduzione di tale disciplina risponde, pertanto, alla necessità di garantire la continuità e la speditezza dell'azione amministrativa di cui è garante la figura del segretario comunale, specie nei piccoli comuni, privi di altre figure dirigenziali oltre a quella del segretario comunale. La previsione di tale norma si inserisce, peraltro, nel più ampio contesto di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni che discende da tutto l'impianto delle norme contenute nel riformato titolo V della Costituzione, e in particolare dall'articolo 97, comma 2, in quanto espressione del principio del *buon andamento* della pubblica amministrazione.

La **lettera t) semplifica** la designazione dei rappresentanti di lista ai seggi.

Il nuovo comma 2-*bis*) dell'articolo 243 (Delegati e rappresentanti di lista) del CEL dà la possibilità di comunicare – entro il giovedì precedente l'elezione, mediante posta elettronica certificata al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali – la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. Tale possibilità è stata introdotta nel DPR n. 570/1960 e s.m. (Testo unico delle elezioni comunali) con l'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c) del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Con la modifica recata dalla lettera t) si offre dunque una possibilità in più ai delegati di lista che intendano avvalersi della comunicazione a mezzo pec, ma restano immutate le altre possibili forme di comunicazione delle designazioni dei rappresentanti di lista:

- al sindaco, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, entro le ore 12.00 del sabato precedente la votazione;
- direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali, il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle votazioni.

La **lettera u)** sostituisce il comma 4 dell'articolo 247 (Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati) del CEL.

Le elezioni non hanno luogo quando non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco e, nei comuni della provincia di Bolzano, altresì quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate e ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

In tali casi, il presidente della regione, prontamente notiziato dal presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale, a sua volta dà notizia agli elettori della sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco.

Il comma 4 dell'articolo 247, nel testo previgente, prevedeva che le elezioni si svolgessero entro 90 giorni dalla data del decreto di sospensione e che tale termine potesse essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 217.

In realtà, in tutti i casi di sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati, è sempre stata necessaria la proroga del termine "breve" previsto dal comma 4 dell'articolo 247 e le elezioni sono state rinviate al primo turno elettorale utile. Considerati tutti i passaggi del procedimento elettorale preparatorio, il termine di 90 giorni non consentiva il superamento delle criticità (mancanza assoluta o insufficienza di candidati) che hanno reso necessaria la sospensione stessa.

Con la modifica introdotta dalla lettera u), pertanto, si concede alla comunità locale interessata il tempo necessario a far maturare le condizioni indispensabili per un proficuo rinnovo delle operazioni elettorali preparatorie e si stabilisce il rinvio delle elezioni direttamente al primo turno elettorale utile (rispettivamente: primaverile o autunnale) previsto dall'articolo 217 del CEL.

La **lettera v)** dispone la sostituzione della "Scheda anagrafica" (Allegato A al CEL) con la nuova scheda allegata alla legge regionale n. 5 del 2023.

## **Comma 2**

Come anticipato nella illustrazione della lettera a) del comma 1, la disciplina transitoria necessaria per assicurare un ordinato passaggio dall'anagrafe attuale a quella "nuova" è rimasta estranea all'articolo 48 del CEL.

La "nuova" anagrafe degli amministratori troverà applicazione a partire dai comuni i cui organi saranno rinnovati nel 2024.

Per la generalità dei comuni l'esordio della nuova anagrafe degli amministratori coinciderà con il turno elettorale generale della primavera 2025; fino ad allora continuerà ad applicarsi l'articolo 48 e l'Allegato A del CEL nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2023.

## **Comma 3**

La nuova disciplina recata dalla lettera f) del comma 1 verrà applicata alle graduatorie dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2023.

## **Comma 4**

La nuova disciplina recata dalla lettera l) del comma 1 verrà applicata ai corsi di abilitazione indetti a decorrere dal 1° gennaio 2023.

## **Comma 5**

La disposizione prevede che all'attuazione degli adempimenti disposti dall'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## **Articolo 2**

Al fine di favorire la trasparenza e lo scambio di informazioni tra il comune e la cittadinanza, con l'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2023 viene integrato l'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m., prevedendo che gli enti locali sono tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall'articolo 183 del CEL, alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m., concernente "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (d'ora in avanti "decreto") e dalle disposizioni in materia di privacy di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 della LR n. 10/2014 e s.m..

In particolare, l'articolo 8, comma 3, del decreto prevede che "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali .....".

L'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2014 stabilisce poi che "La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, ....".

La modifica recata dall'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2023 decorre dal 1° gennaio 2024 al fine di consentire agli enti locali di organizzarsi a tal proposito sotto il profilo informatico.

## **Articolo 3**

La modifica al comma 1 dell'articolo 6 (Progressioni verticali) della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7 recata dall'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2023 adegua la disciplina in materia di progressioni verticali tra diverse categorie – o diverse qualifiche, per i comuni della provincia di Bolzano – nella prospettiva della modifica in provincia di Trento del sistema di classificazione professionale che sarà introdotta con il nuovo ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali.

Com'è noto, l'attuale sistema di classificazione professionale è basato – per i comuni della provincia di Trento – su quattro categorie (A; B; C; D).

Il nuovo ordinamento professionale sarà invece probabilmente basato su tre aree.

Risulta pertanto necessario adeguare la norma in questione, aggiungendo alle progressioni verticali tra diverse categorie (o qualifiche, per i comuni della provincia di Bolzano) le progressioni tra diverse (future) aree. Inoltre si ritiene di prevedere accanto al concorso interno per le progressioni verticali anche il concorso pubblico con riserva di posti e la procedura comparativa, come già prevista dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 6 della LR n. 7/2021 afferma che la procedura comparativa per le progressioni verticali tra diverse categorie/ aree/qualifiche, è disciplinata dai comuni, nel rispetto del criterio della valutazione della prestazione, dell'esperienza professionale e del merito.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2021 detta invece – per i soli comuni della provincia di Trento – una disciplina di prima applicazione, per facilitare la transizione dall'attuale sistema di classificazione professionale, basato sulle quattro qualifiche (A; B; C; D), al nuovo sistema di classificazione professionale, che sarà basato presumibilmente su tre aree.

Gli accordi sindacali potranno definire tabelle di corrispondenza tra i vecchi e i nuovi inquadramenti sulla base degli elementi individuati dalla norma regionale, ovvero:

- requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.

L'ultimo periodo del nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2021 provvede in merito alla copertura finanziaria della spesa – una tantum – conseguente al passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento professionale: all'attuazione del comma 1-*ter* si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione provinciale vigente.

Si fa presente infine che la Regione provvederà a pubblicare nei prossimi giorni sul proprio sito <https://www.regione.taa.it/Argomenti/Enti-locali> il testo del Codice degli enti locali aggiornato con le modifiche da ultimo recate dalla legge regionale n. 5 del 2023.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037  
e-mail [paolo.franceschi@regione.taa.it](mailto:paolo.franceschi@regione.taa.it).